

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

19° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 2 APRILE 1985

Presidenza del Presidente GIUGNI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale» (1275), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lodi Faustini Fustini ed altri; Cristofori ed altri; Reggiani ed altri; Ferrari Marte ed altri; Almirante ed altri; Sospiri; Fiori; Cristofori ed altri; approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 6, 7
ANTONIAZZI (PCI)	7
BOMBARDIERI (DC)	7
CENGARLE (DC), relatore alla Commissione	3, 7
ROSSI Aride (PRI)	7

I lavori hanno inizio alle ore 10,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale» (1275), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lodi Faustini Fustini ed altri; Cristofori ed altri; Reggiani ed altri; Ferrari Marte ed altri; Almirante ed altri; Sospiri; Fiori; Cristofori ed altri; approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale», risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lodi Faustini Fustini, Reichlin, Gianni, Mancuso, Pallanti, Belardi, Merlo, Francese, Birardi, Danini, Gasparotto, Lops, Montessoro, Pochetti, Ricotti, Samà, Sanfilippo, Barbera, Gualandi, Triva, Balbo Ceccarelli, Loda e Soave; Cristofori, Rognoni, Foschi, Mancini Vincenzo, Gitti, Ferrari Silvestro, Segni, Sangalli, Russo Ferdinando, Russo Raffaele, Zuech, Augello, Balestracci, Carelli, Contu, Fornasari, Grippo, Portatadino, Silvestri, Usellini, Zarro, Zolla, Bianchi, Abete, Azzolini, Bianchini, Bonalumi, Carlotto, Degennaro, Lombardo, Perugini, Ricciuti, Rossattini, Tedeschi, Anselmi, Garavaglia, Nenna D'Antonio, Nucci Mauro, Armellin, Azzaro, Balzardi, Bambi, Becchetti, Bernardi Guido, Bonetti, Bonferroni, Borri, Bosco Manfredi, Bruni, Caccia, Cafarelli, Carrus, Casini Carlo, Cattanei, Cazora, Citaristi, Coloni, Corsi, D'Acquisto, Falcier, Fiori, Fontana, Franchi Roberto, Garocchio, Ianniello, La Russa, Lattanzio, Lucchesi, Malvestio, Manfredi, Maleleo, Memmi, Mensorio, Merloni, Merolli, Moro, Orsenigo, Paganelli, Pasqualin, Patria, Piredda, Quietì, Rabino, Radi, Ravasio, Righi, Rinaldi, Rocelli, Rossi, Rubino, Russo Vincenzo, Santuz, Sanza, Saretta, Savio, Scaiola, Senaldi, Sinesio, Stegagnini, Tancredi, Urso, Vecchiarelli, Viscardi, Viti, Zambon, Zampieri, Zoppi, Zoso, Casati e Lo Bello; Reggiani, Belluscio, Cuojati, Amadei, Caria, Ciocia, Correale, Costi, De Rose, Genova, Ghinami, Madaudo, Massari, Preti, Rizzi, Sarli e Scovacricchi; Ferrari Marte, Cresco, Zavettieri, Artioli e Barbalace; Almirante, Pazzaglia, Abbatangelo, Agostinacchio, Aloï, Alpini, Baghino, Berselli, Boetti Villanis Audifredi, Caradonna, Del Donno, de Michieli Vitturi, Fini, Forner, Franchi Franco, Guarra, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Manna, Martinat, Matteoli, Mazzone, Mennitti, Miceli, Muscardini Palli, Parlato, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Servello, Sospiri, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Tringali, Valensise e Zanfagna; Sospiri; Fiori; Cristofori, Bianchi, Mancini Vincenzo, Abete, Azzolini, Bianchini, Bonalumi, Carlotto, Degennaro, Foschi, Garocchio, Lombardo, Perugini, Ricciuti, Rossattini e Tedeschi; già approvato dalla Camera dei Deputati.

Prego il senatore Cengarle di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CENGARLE, *relatore alla Commissione*. Onorevoli Senatori, il presente provvedimento, recentemente approvato con procedura d'urgenza dalla speciale Commissione della Camera, costituisce – unitamente al parallelo provvedimento relativo ai pensionati del settore pubblico, parimenti licenziato dalla Commissione affari costituzionali della Camera stessa – un primo, necessario atto di giustizia nei confronti dei pensionati del settore privato, che da tempo sollecitano interventi atti a determinare un recupero, sia pure parziale, del potere di acquisto delle pensioni, non di rado penalizzate nel tempo, per effetto di una legislazione scoordinata e fuorviante, spesso condizionata da limiti invalicabili di compatibilità finanziarie.

Trattasi in buona sostanza, quindi, di un provvedimento di carattere prettamente risarcitorio, in attesa che possa essere portato a compimento un disegno organico di riforma del sistema pensionistico per un salto di qualità del sistema previdenziale italiano che, alla stessa stregua di quelli degli altri paesi industrializzati, riesca a conciliare ed armonizzare le esigenze dei lavoratori e dei pensionati, in una società in continuo mutamento ed in cui più consistente si presenterà l'aumento della popolazione anziana.

Il disegno di legge è caratterizzato da provvedimenti ispirati a differenziati criteri di intervento; di carattere nettamente assistenziale quelli stabiliti dagli articoli 1 e 2; tesi a reintegrare il potere di acquisto di alcuni tipi di pensione svalutatesi con il decorso del tempo quello previsti dagli articoli 3, 4 e 5; diretti, infine, ad eliminare o quanto meno ad attenuare evidenti disparità di trattamento fra categorie di pensionati quelli stabiliti dagli articoli 6, 7 e 9.

Gli articoli del primo gruppo, che prevedono un diretto intervento della collettività, attraverso il Fondo sociale, in favore dei lavoratori pensionati e dei cittadini che versano in stato di bisogno, proseguono nell'indirizzo da tempo seguito dal legislatore che, nell'intento di separare gli interventi di carattere previdenziale da quelli assistenziali, subordina il diritto, la qualità e l'ammontare di determinate prestazioni alla situazione reddituale dei richiedenti.

In particolare, l'articolo 1 prevede la concessione, a domanda, di una maggiorazione sociale delle pensioni integrate al trattamento minimo, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i cui titolari abbiano superato il 65° anno di età e versino in situazioni di bisogno.

A quest'ultimo fine è richiesto che il pensionato, ove viva solo, non possieda, oltre la pensione, redditi propri per un importo pari o superiore a quello della maggiorazione sociale, oppure, nel caso in cui faccia parte di un nucleo familiare composto di 2 o più persone, non possieda redditi propri o cumulati con quelli degli altri membri del nucleo, superiori a importi graduati, in relazione al numero dei componenti il nucleo stesso.

Data la natura assistenziale dell'intervento, si è ritenuto dover prendere in considerazione qualsiasi tipo di reddito, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e ricomprendere nel nucleo familiare oltre al coniuge anche i soggetti tenuti a corrispondere gli alimenti ai sensi degli articoli 433, 436 e 437 del codice civile.

La maggiorazione è concessa nella misura di lire 30.000 mensili, frazionate nell'arco del triennio 1985-1987, suscettibili di aumenti annuali, a decorrere dal 1° gennaio 1988, da stabilirsi con la legge finanziaria.

Per quanto concerne il pagamento della maggiorazione, che in sede di prima applicazione della legge potrà essere erogata dietro presentazione di apposita dichiarazione – sottoscritta in sede di riscossione – e lo svolgimento dell'eventuale contenzioso, si applicano le norme vigenti nelle gestioni di appartenenza.

L'articolo 2 stabilisce un aumento di 975.000 lire annue in favore dei titolari di pensione sociale che versino in stato di bisogno, connesso alla loro situazione reddituale, sia individuale che familiare, per il cui accertamento e determinazione vengono seguiti criteri analoghi a quelli stabiliti al precedente articolo 1.

L'aumento, nella stessa misura ed alle stesse condizioni, spetta anche ai soggetti che, pur avendo gli altri requisiti, non sono titolari di pensione sociale perchè percettori di un reddito superiore ai limiti previsti per la concessione della pensione medesima. Ovviamente in tal caso gli interessati devono possedere redditi di ammontare inferiore ai limiti previsti per la concessione dell'aumento in parola.

È prevista, infine, l'erogazione, in sede di prima applicazione della legge, di un acconto non superiore a lire 50.000 mensili, sulla base di apposita dichiarazione attinente alla situazione familiare reddituale, rilasciata in sede di riscossione.

Con l'articolo 3, che costituisce la prima delle disposizioni del secondo gruppo, viene concesso un aumento di lire 100.000, ripartite nell'arco del triennio 1985-1987, in favore delle pensioni che, pur essendo di importo superiore al trattamento minimo al momento della loro liquidazione, sono state riassorbite successivamente nel minimo stesso, per effetto del diverso regime di perequazione automatica, previsto per le pensioni di importo superiore al minimo, rispetto a quello previsto per i minimi. Si chiarisce al riguardo che le pensioni di importo superiore al minimo iniziavano a beneficiare della perequazione automatica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di decorrenza, mentre le pensioni integrate al trattamento minimo beneficiavano immediatamente della perequazione stessa. Ciò ha comportato, nel tempo, il riassorbimento nel trattamento minimo delle pensioni il cui importo era di poco superiore al trattamento minimo medesimo.

Con l'articolo 4 si intende assicurare un tangibile riconoscimento a quei lavoratori che, pur potendo far valere una consistente anzianità assicurativa – superiore, comunque ai 15 anni – hanno liquidato una pensione integrata al trattamento minimo, ottenendo come unico riconoscimento una modesta maggiorazione di lire 10.000 mensili, per effetto dell'articolo 14-*quater* della legge n. 33 del 1980.

A tal fine, l'articolo dispone la riliquidazione di tali pensioni, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1984, sulla base di particolari criteri di calcolo che tengono conto, da un lato, della anzianità contributiva e, dall'altro, della consistenza dei contributi versati. Gli aumenti derivanti dal nuovo sistema di calcolo – ripartiti nell'arco di un triennio – non possono essere d'importo inferiore a lire 40.000 mensili nè superiore a lire 80.000.

Con la riliquidazione innanzi descritta, le pensioni interessate perdono, ovviamente, la natura di trattamenti minimi ed assumono i connotati veri e propri di pensioni di importo superiore al minimo.

L'articolo, infine, dispone l'abrogazione del citato articolo 14-*quater* della legge n. 33 del 1980.

L'articolo 5 dispone l'aumento, in misura percentuale, delle pensioni superiori al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° luglio 1982.

Per tali pensioni, difatti, si sono determinate situazioni diverse di sperequazione, collegate alle varie normative succedutesi nel tempo in materia di criteri di calcolo delle pensioni: sistema di calcolo in forma contributiva anzichè retributiva; diverse percentuali di commisurazione della pensione alla retribuzione pensionabile; retribuzione annua pensionabile cristallizzata nel tempo e non rivalutata; perequazione applicata all'importo della pensione, depurato delle quote fisse di perequazione maturatesi dal 1° gennaio 1976 in poi.

In relazione a ciò, gli aumenti previsti vengono graduati in misura decrescente, a seconda della decorrenza originaria della pensione. Gli stessi, inoltre, non possono superare determinati importi mensili (85.000, 70.000, 40.000, 25.000) e sono corrisposti nell'arco di un triennio, dal 1° gennaio 1985.

Tra le disposizioni del terzo gruppo, assume particolare rilevanza l'articolo 6, con il quale si intende dare un sia pure modesto riconoscimento ai lavoratori del settore privato *ex combattenti* del secondo conflitto mondiale.

In favore di tali lavoratori, difatti, è prevista l'attribuzione di una maggiorazione reversibile e perequabile della pensione nella misura di lire 30.000 mensili, di cui lire 15.000 per gli anni 1985 e 1986 e il residuo importo dal 1987. Il relativo onere è posto a carico dello Stato.

L'articolo 7 prevede l'equiparazione della misura dei trattamenti minimi a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi a quella del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La decorrenza di tale equiparazione che, comunque, non potrà essere successiva al 1° gennaio 1988, dovrà essere fissata con la legge di riforma del sistema pensionistico e, qualora questa non intervenga, con separati provvedimenti, da emenarsi sentite le categorie interessate.

Con l'articolo 8, per assicurare le prestazioni ai lavoratori iscritti all'ENPALS e all'ENPAO, viene fissato un contributo straordinario a carico dello Stato, pari, rispettivamente, a 60 ed a 115 miliardi di lire.

Gli articoli 9, 10 e 11, infine, prevedono, nell'ordine, l'elevazione del tetto pensionabile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a lire 32 milioni annui dal 1° gennaio 1985; l'emanazione di separati provvedimenti per i miglioramenti delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonchè a carico del fondo gas e del fondo esattoriale; la copertura degli oneri finanziari relativi al provvedimento in esame per gli anni dal 1985 al 1987.

In merito a quest'ultimo punto, si è appena spenta l'eco del dibattito svoltosi alla Camera in tema di ripartizione - tra settore pubblico e privato - degli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria 1985 per la perequazione dei trattamenti pensionistici e delle ulteriori risorse finanziarie, reperite a tal fine.

Soffermandoci sul settore che qui interessa, si fa presente che lo stanziamento di lire 8.500 miliardi, per il triennio 1985-1987, previsto dalla legge finanziaria per il 1985, è stato portato a lire 9.379 miliardi: la differenza di 879 miliardi costituirà una forma di autofinanziamento, che si potrà

realizzare, nel triennio considerato (rispettivamente per 162, 273 e 444 miliardi), mediante il maggior gettito IRPEF, che si produrrà a seguito degli aumenti delle pensioni.

Onorevoli colleghi, sono così arrivato alla conclusione della mia relazione, che spero sia sufficiente a dare la dimensione del provvedimento che sta dinanzi a noi per la sua approvazione.

Rilevare qui quali siano lacune, insufficienze o altro, credo che ognuno di noi lo possa fare perchè emergono evidentemente queste situazioni di sperequazione. Se solo pensiamo alle attese di vaste categorie, come quelle dei lavoratori autonomi, o alla situazione di *ex* combattenti, che vedono una loro giusta richiesta diluita del tempo; se pensiamo poi ad altre lacune e insufficienze che il provvedimento al nostro esame comporta, non possiamo che rilevare come evidentemente, dinanzi ad un provvedimento di questa portata, il nostro compito diventi arduo per i fini che si prefigge il provvedimento che noi ci accingiamo ad approvare. Quali sono questi fini? Sono quelli di dare un'immediata risposta al mondo dei pensionati, rispetto ai quali, evidentemente, c'è lo sforzo fatto da tutti i partiti di arrivare alla riforma generale del sistema pensionistico, in ordine alla quale credo che ogni Gruppo, sia alla Camera che al Senato, abbia presentato un proprio progetto.

Ma rilevare come tale riforma, in tempi brevi, non possa essere approvata e, nel contempo, rilevare e sottolineare l'urgenza di dare una risposta in positivo alle attese dei pensionati, mi pare doveroso proprio ai fini che ci prefiggiamo, vale a dire quelli di dare comunque un segnale ai pensionati, perchè possano, anche con la modestia delle cifre stanziare, capire quale sia l'impegno di tutta la collettività rispetto alle loro attese.

Detto questo, mi auguro che una volta che avremo acquisito i pareri della 1^a e della 5^a Commissione, la nostra Commissione, che è chiamata a discutere in sede deliberante, possa, nell'arco del minor tempo possibile (mi sia consentito esprimere un augurio), licenziare questo provvedimento, per il quale chiedo il voto positivo di questa Commissione.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Cengarle.

Credo che sia condivisa l'opinione che si tratta di un provvedimento meritevole di una rapida decisione (non dico «approvazione» perchè siamo sempre liberi di approvare o meno questo come altri provvedimenti). Infatti i tempi possono essere quanto mai veloci, nel senso che domani mattina, alle 9,30 è già convocata la Commissione per una seduta con lo stesso ordine del giorno di oggi e quindi si potrebbero svolgere la discussione generale ed eventualmente anche la votazione di questo provvedimento, se si ritiene che questo sia un sistema procedurale opportuno, osservandosi la prassi di una interruzione di ventiquattro ore tra la esposizione della relazione e lo svolgimento della discussione generale. Altrimenti, se i colleghi (in particolare qualcuno che non possa intervenire domani) ritengono di iniziare lo svolgimento della discussione generale, noi possiamo farlo, avendo però solo circa venti minuti di tempo a disposizione, in quanto poi dovremo sospendere perchè siamo chiamati in Aula secondo quanto previsto dal calendario dei lavori.

Mi rimetto quindi, per il seguito dell'esame di questo provvedimento, alla valutazione dei membri di questa Commissione.

ANTONIAZZI. Io credo che a questo punto, trovandoci in sede deliberante e dovendo anche attendere i pareri della 1^a e della 5^a Commissione, ed inoltre per dar modo ai Gruppi di ponderare un pochino la situazione (anche se non si tratta di una novità in quanto è in parte conosciuta) e di permettere a tutti i componenti della Commissione di avere il testo della relazione del senatore Cengarle, credo, dicevo, che si possa senz'altro andare a domani mattina e proseguire con la discussione generale, gli eventuali emendamenti e tutto il resto.

CENGARLE, *relatore alla Commissione*. A fini orientativi, potremmo in linea di massima prevedere la conclusione dei nostri lavori per domani in giornata?

ANTONIAZZI. Io penso di sì.

PRESIDENTE. Addirittura io credo che sarebbe opportuno farlo domani mattina, se possibile, perchè nel pomeriggio ci sono i lavori dell'Aula.

ROSSI Aride. Vorrei rispondere positivamente, a nome del Gruppo repubblicano, alla necessità di fare presto, dato che sarebbe auspicabile poter concludere l'*iter* di questo disegno di legge nella mattina di domani; nel pomeriggio c'è l'Aula con un paio di provvedimenti e non vorrei che l'esame di questi, richiamandoci all'Aula, mettesse in discussione il varo del provvedimento al nostro esame in questo momento, che noi auspichiamo sia sollecito.

Sarebbe quindi ottima cosa se potessimo concludere domani mattina.

BOMBARDIERI. Anche noi pensiamo di fare domani mattina tutto ciò che è possibile perchè si arrivi alla conclusione dell'*iter* di questo provvedimento. Tutto sommato noi, anche nei confronti della stampa, sembriamo quelli che debbono mettere solo l'ultima firma, in quanto la Commissione che ha lavorato su questo provvedimento alla Camera dei deputati, agli occhi di tutti sembra che abbia operato anche a nome nostro; pertanto a noi resterà ben poco da dire, almeno secondo quanto abbiamo potuto constatare.

PRESIDENTE. Poichè le indicazioni formulate concordano sulla necessità di una rapida conclusione dell'esame del disegno di legge, data anche la grande attesa dell'opinione pubblica per la proposta normativa, propongo il rinvio del seguito della discussione a domani mattina, per consentire oggi ai membri della Commissione di seguire i lavori dell'Aula, con l'impegno di approvare il provvedimento nella stessa giornata di domani.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORRE LAURENZANO